




RIN DEC - 2016 - 0000125
22/11/2016



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che prevede obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, nonché mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 19 dicembre 2013 per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino padano, tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministro dell'ambiente), il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il Protocollo di Intesa finalizzato a migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica, sottoscritto in data 30 dicembre 2015 tra il Ministro dell'ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

CONSIDERATO che, nell'ambito del Protocollo del 30 dicembre 2015, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero dell'ambiente) si è impegnato, tra l'altro, a finanziare interventi urgenti in materia di qualità dell'aria finalizzati ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa;

CONSIDERATO che, in diverse zone del territorio nazionale ed in particolare nelle maggiori aree metropolitane, si registra la presenza di concentrazioni di materiale particolato di PM10 nell'aria ambiente superiori ai valori limite giornalieri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;

CONSIDERATO che, in caso di superamenti reiterati dei valori limite di qualità dell'aria, devono essere adottati in modo tempestivo, come previsto anche dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 155/2010, interventi per ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti e per prevenire nuovi superamenti;

Handwritten signature

CONSIDERATO che l'adozione di tali interventi urgenti produce, per gli enti interessati, maggiori spese e/o minori introiti,

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente n. 316 del 10 novembre 2016 che, sulla base del Protocollo del 2015, prevede l'attuazione di un programma di cofinanziamento degli interventi urgenti finalizzati a gestire le situazioni critiche caratterizzate da superamenti continuativi dei valori limite di qualità dell'aria del materiale particolato PM10 attraverso l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa;

CONSIDERATO che tale decreto del Ministro dell'ambiente demanda la disciplina del programma di cofinanziamento ad un successivo decreto direttoriale;

CONSIDERATO che al programma di cofinanziamento sono destinabili risorse pari a 11.253.468,00 euro, a valere sul pertinente capitolo di spesa 8405 - Piano gestionale 04 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente;

decreta

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente n. 316 del 10 novembre 2016, un programma di cofinanziamento degli interventi urgenti finalizzati a gestire le situazioni critiche caratterizzate da superamenti continuativi dei valori limite di qualità dell'aria del materiale particolato PM10 attraverso l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa. Sono stabiliti, a tal fine, i criteri, l'entità, le priorità e le modalità di rendicontazione e di erogazione dei cofinanziamenti.
2. Sono destinate all'attribuzione dei cofinanziamenti disciplinati dal presente decreto risorse pari ad un importo complessivo di 11.253.468,00 euro, a valere sul capitolo di spesa 8405 - Piano gestionale 04 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
3. Sono soggetti a cofinanziamento ai sensi del comma 1 gli interventi urgenti previsti dall'allegato I adottati, a partire dal 1 dicembre 2015, da Comuni, Città metropolitane e Regioni, di seguito indicati come enti beneficiari, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 2.
4. Attraverso i cofinanziamenti previsti dal presente decreto si assicura un parziale recupero delle spese effettuate e/o degli introiti perduti dagli enti beneficiari a causa dell'adozione degli interventi urgenti di cui al comma 3.
5. Il cofinanziamento previsto dal presente decreto è attribuito in una misura pari al 60% degli oneri di cui all'articolo 2, comma 5, relativi a ciascun intervento, fatti salvi gli incrementi di percentuale previsti dall'articolo 2, comma 6. In tutti i casi, l'importo del cofinanziamento non può superare, per ciascun ente beneficiario, il limite di 2.000.000 euro.

Articolo 2

(Requisiti per il cofinanziamento degli interventi)

1. Sono ammessi al cofinanziamento gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, attuati dall'ente beneficiario per la gestione delle situazioni in cui è superato per almeno cinque giorni consecutivi, nell'area di competenza, il valore limite giornaliero fissato dal decreto legislativo n. 155/2010 per le concentrazioni di materiale particolato PM10. Si considera, ai fini del cofinanziamento, il periodo di attuazione degli interventi che ha inizio dal quarto di tali giorni, anche in caso di interventi avviati tra il primo ed il terzo giorno. Il periodo di attuazione degli interventi, da considerare ai fini del cofinanziamento, non può eccedere il termine costituito dal verificarsi di due giorni consecutivi di rispetto del valore limite.
2. Gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, sono ammessi a cofinanziamento solo se attuati all'interno del territorio di un Comune o di una Città metropolitana avente, secondo le più recenti statistiche dell'ISTAT, un numero di abitanti superiore a centomila.
3. Gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, sono ammessi a cofinanziamento solo se, per gli stessi, non si richiedano altre forme di finanziamento o incentivazione pubblica.
4. In relazione a ciascun intervento oggetto di cofinanziamento devono sussistere tutte le condizioni previste dai commi 1, 2 e 3.

5. Il cofinanziamento si riferisce a tutti gli oneri che sono stati sostenuti dall'ente beneficiario, in termini di maggiori spese o minori introiti, ai fini dell'adozione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, con l'esclusione degli oneri indicati nell'allegato II.

6. La percentuale di cofinanziamento prevista dall'articolo 1, comma 6, è elevata all'80%:

a) per tutti gli interventi la cui adozione sia prevista, come conseguenza degli eventi di cui al comma 1, nei piani di qualità dell'aria di cui al decreto legislativo n. 155/2010 o nei piani urbani di mobilità sostenibile;

b) per tutti gli interventi attuati all'interno di zone in relazione alle quali, alla data dell'evento di cui al comma 1, sia in corso una procedura di infrazione o un giudizio a livello comunitario per il mancato rispetto dei valori limite giornalieri delle concentrazioni di materiale particolato PM10 in aria ambiente.

7. Se, per uno stesso evento di cui al comma 1, sono attuati, nell'area di competenza di un Comune o di una Città metropolitana, sia interventi adottati da tali soggetti, sia interventi adottati dalla Regione, il cofinanziamento è attribuito solo agli interventi adottati dal Comune o dalla Città metropolitana o, ove l'adozione da parte regionale sia prevista nei piani di qualità dell'aria di cui al decreto legislativo n. 155/2010, solo agli interventi adottati dalla Regione.

8. Se i giorni consecutivi di superamento del valore limite previsti dal comma 1 o il più lungo periodo intercorso fino dal verificarsi di due giorni consecutivi di rispetto del valore limite hanno avuto inizio prima del 1 dicembre 2015 e sono continuati in tale mese si considera, ai fini del cofinanziamento, il periodo di attuazione degli interventi che ha avuto inizio dal 1° dicembre 2015 o dalla successiva data in cui cade il quarto dei primi cinque giorni di superamento del valore limite.

Articolo 3

(Procedura per il cofinanziamento degli interventi)

1. L'ente beneficiario presenta al Ministero dell'ambiente un'apposita richiesta di cofinanziamento contenente:

a) la descrizione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, che sono stati attuati,

b) la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, nonché, ove rilevante, di cui all'articolo 2, comma 6.

2. Le richieste previste dal comma 1 devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal termine previsto dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, e, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, avvenuti tra il 1 dicembre 2015 e la data di entrata in vigore del presente decreto, entro trenta giorni da tale ultima data. Il Ministero dell'ambiente, a seguito di un esame limitato alla verifica che la richiesta contenga la descrizione e la documentazione previste dal comma 1, provvede a comunicare l'avvenuta ricezione all'ente beneficiario.

3. Contestualmente o successivamente alla presentazione della richiesta prevista dal comma 1 l'ente beneficiario presenta al Ministero dell'ambiente una attestazione degli oneri previsti dall'articolo 2, comma 5, sostenuti dall'ente, riferita a ciascun intervento di cui sia richiesto il cofinanziamento; l'entità degli oneri deve essere dimostrata allegando la documentazione contabile da cui risultino le spese effettuate e/o gli introiti perduti dall'ente beneficiario come conseguenza dell'adozione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Il Ministero dell'ambiente, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'attestazione prevista dal comma 3, verifica, sulla base di tale attestazione e sulla base della richiesta prevista dal comma 1, il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti dal presente decreto e determina gli interventi ammessi al cofinanziamento, comunicando gli esiti della verifica all'ente beneficiario. In caso di richieste o attestazioni incomplete o nel caso in cui sussistano motivi di incertezza circa il rispetto dei requisiti e delle condizioni, il Ministero chiede all'ente le necessarie integrazioni e precisazioni. In tal caso, il termine di sessanta giorni decorre dalla ricezione dei nuovi elementi.

5. A seguito della determinazione di ammissione al cofinanziamento di uno o più interventi previsti in una richiesta, il Ministero dell'ambiente provvede ad adottare i relativi atti di impegno delle risorse e contestuale disposizione del pagamento. Tali atti seguono l'ordine cronologico della ricezione delle attestazioni previste dal comma 3. Se un'attestazione é oggetto di integrazioni e precisazioni si considera a tal fine la data di ricezione delle stesse.

Articolo 4 (Norme finali)

1. Le attività e le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente dal presente decreto sono assicurate dalla Direzione generale per i Rifiuti e l'Inquinamento. Con appositi provvedimenti del Direttore generale si provvede alla determinazione di ammissione degli interventi al cofinanziamento, nonché all'impegno delle risorse ed alla disposizione del pagamento.

2. Il presente decreto é pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo



Allegato I

Lista degli interventi

- Applicazione di tariffe agevolate per il noleggio e l'utilizzo delle auto elettriche.
- Promozione del "taxi condiviso".
- Promozione del trasporto pubblico locale attraverso il finanziamento di corse aggiuntive rispetto a quelle previste dai contratti di servizio.
- Promozione del trasporto pubblico locale attraverso il finanziamento dell'ampliamento delle linee.
- Azioni a favore dello spostamento sistematico casa-lavoro e casa-scuola, attraverso la promozione del "pedibus" o dell'uso delle navette.
- Fornitura, a titolo gratuito o agevolato, del servizio di "bike sharing" e "car sharing".
- Fornitura di tariffe gratuite o agevolate per i parcheggi di interscambio.
- Fornitura, a titolo gratuito o agevolato, di biglietti per il trasporto pubblico locale.
- Promozione dell'utilizzo del telelavoro.

Allegato II

Oneri non ammissibili

1. Sono escluse dagli oneri previsti dall'articolo 2, comma 5;
 - le spese per studi di fattibilità;
 - le spese per progettazioni;
 - le spese per consulenze;
 - le spese per formazione;
 - le spese per bandi di gara;
 - le spese notarili;
 - le spese di acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione di veicoli;
 - le spese di acquisto, costruzione, manutenzione, riparazione di strutture, impianti e altri strumenti;
-

- le spese per la fornitura di servizi, buoni, biglietti, tagliandi, agevolazioni, abbonamenti, ecc., che sia possibile utilizzare anche dopo il termine di cui all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo;

- le spese per qualsiasi intervento previsto dall'allegato I la cui attuazione prosegua dopo il termine di cui all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, e la cui attestazione contabile non permetta di distinguere la quota che specificamente finanzia l'attuazione degli interventi avvenuta prima di tale termine.

2. Le spese relative al personale si considerano incluse tra gli oneri previsti dall'articolo 2, comma 5, solo nel caso e nella misura in cui il personale sia utilizzato per attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.